



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO e L'ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE SISMICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 07/07/2015.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60
del 24/11/2023 (Legge Regionale n. 28, il cui art.1, comma 50, ha introdotto una modifica
all'art. 4-bis della L.R. 9/83)

(in aggiornamento del Regolamento approvato con DCC n. 44 del 19.12.2018)



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

INDICE

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 LE STRUTTURE TECNICHE COMPETENTI IN MATERIA SISMICA
- ART. 3 NOMINA DELLA COMMISSIONE SISMICA
- ART. 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE SISMICA
- ART. 5 DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE SISMICA. SOSTITUZIONE
DEI COMPONENTI
- ART. 6 INCOMPATIBILITA' E REQUISITI
- ART. 7 DECADENZA DEI COMMISSARI
- ART. 8 *PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO*
- ART. 9 RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO
- ART. 10 NECESSITA' DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE/DEPOSITO PRIMA
DELL'INIZIO DEI LAVORI
- ART. 11 PROCEDIMENTI IN CORSO – VARIANTI INNOVATIVE
- ART. 12 *ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE
PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE*
- ART. 13 *RIUNIONE, CONVOCAZIONE, VALIDITA' DELLE SEDUTE*
- ART. 14 ULTERIORI ATTRIBUZIONI DEI COMPONENTI E DEGLI AUSILIARI
RISERVA AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
- ART. 15 MODULISTICA
- ART. 16 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE.
ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
- ART. 17 ATTIVITA' DI VIGILANZA
- ART. 18 NORME DI RINVIO
- ART. 19 ENTRATA IN VIGORE



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83, come modificato dall'art. 33 della Legge Regionale n.1/2012, con l'introduzione, tra l'altro, dell'art. 4-bis – Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni: “1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.
2. Ai fini del trasferimento, rilevano altresì le seguenti fonti normative: Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Legge Regionale 28 dicembre 2009 n. 19; Regolamento Regionale n. 4 del 2010; Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 4 aprile 2012; Delibera Giunta Regionale 317 del 28.4.2012
3. Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: “Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata” hanno stabilito, indicandole, specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:
 - a) *ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) -articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;*
 - b) *ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
 - c) *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica -articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;*



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

- d) *rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti -articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;*
- e) *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere -articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
- f) *rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti -articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
- g) *effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti -articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
- h) *controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 -articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;*
- i) *ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori -articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa -articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;*
- j) *ricezione degli atti e del certificato di collaudo -articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi -art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;*
- k) *ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;*
- l) *conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;*
- m) *ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:*
- *comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;*
- *voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.*

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in materia di procedimento amministrativo operano le previsioni della legge 241/90 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

Rimane di competenza del Genio civile il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi metri. 10,50 dal piano di campagna.

Art. 2 - LE STRUTTURE TECNICHE COMPETENTI IN MATERIA SISMICA

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia sismica, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83, il Comune di San Cipriano D'Aversa si doterà di una struttura tecnico-amministrativa, composta come diseguito:

- **una commissione di tecnici competente per l'istruttoria e l'esame dei progetti** (di seguito denominata commissione sismica), così come indicato dalla L.R. 9/83 e s.m.i., per lo svolgimento delle attività ivi indicate;
- **una unità di ruolo**, scelta tra i dipendenti comunali, per lo svolgimento delle attività accessorie e complementari della commissione e per le attività di, raccordo tra il Ufficio tecnico e la Commissione nonché della funzione di segretario;
- **Responsabile dell'ufficio tecnico**, il quale, fino a quando non proceda ad eventuale diversa individuazione nell'ambito del proprio settore, è responsabile del procedimento amministrativo legato alle procedure di rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi, e cioè:
 - rispetto dei termini, verifica del buon andamento della Commissione sismica;
 - trasmissione documentazione al Settore Provinciale del Genio Civile, ecc.;
 - è responsabile della vigilanza edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui alla L.R. 9/83 e al Reg.to Regionale n. 4/2010.

Art. 3 – NOMINA DELLA COMMISSIONE SISMICA

1. La Commissione è nominata dal Sindaco del Comune con proprio decreto, individuando i componenti nell'ambito dei professionisti iscritti nell'apposito Elenco Comunale di tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente effettivo e i correlati componenti supplenti della Commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 bis della Legge Regionale n. 9/1983, come modificato dall'art.

33 della Legge Regionale n.1/2012 e dall'art. 1, comma 50, della Legge Regionale n. 28/2018, suddivisi in base a due profili professionali:

- a) n. 3 membri individuati tra tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

- b) n. 2 membri individuati tra ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, i quali possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.

Art. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE. NOMINA. PRESIDENZA.

1. La Commissione Sismica è formata da:

Componenti effettivi:

- cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.

Componenti supplenti:

- da altrettanti componenti supplenti dei componenti effettivi, poiché in caso di impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere anche temporaneamente l'incarico e ad intervenire anche temporaneamente alla seduta, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il corrispondente membro supplente; la sostituzione non comporterà l'interruzione del procedimento e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione del procedimento stesso; di tale evenienza se ne darà conto nel verbale della Commissione Tecnica.

2. La commissione sismica è nominata dal Sindaco con proprio decreto, individuando i componenti nell'ambito dei professionisti iscritti nell'apposito Elenco Comunale dei tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente effettivo e i correlati componenti supplenti della Commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 9/83, come modificato dall'art. 33 della Legge Regionale n. 1/2012, formato a seguito di apposito avviso pubblico.

3. Il decreto sindacale di nomina individuerà il presidente tra i professionisti iscritti all'elenco in possesso del requisito di collaudatore in corso d'opera ai sensi della L.R. n. 9/83. Con le stesse modalità sarà individuato un vice presidente che, in caso di assenza o impedimento temporanei e documentati del presidente, avrà pieni e medesimi poteri e rappresentanza.

Art. 5 - DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE. SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI.

1. La commissione così come costituita a seguito di decreto sindacale, resterà in carica per due anni.
2. Nel caso in cui dovesse, per qualsiasi causa, venir meno un componente della commissione, si procederà alla temporanea sostituzione con il corrispondente membro supplente. La sostituzione dovrà



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

avvenire nel più breve tempo possibile, al fine di non alterare la composizione della stessa commissione e pregiudicarne il funzionamento.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un componente tecnico effettivo della Commissione, il corrispondente componente supplente subentra come effettivo senza necessità di procedere a nuova nomina con Decreto Sindacale;
4. Nel caso in cui non fosse più possibile attingere all'elenco dei tecnici istituito presso il comune, si provvederà ad un aggiornamento dello stesso secondo le modalità previste dall'Ente.

Art. 6 – INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE

1. Per i componenti della Commissione operano a norma del presente Regolamento le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'art. 63 del D.lgs. 267/00. L'inesistenza di incompatibilità sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta ed almeno con cadenza annuale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.
2. I Componenti della commissione decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 63 del D.lgs. 267/00.
3. I componenti della commissione nella prima seduta dichiarano (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) se direttamente interessati alla trattazione di progetti e argomenti specifici, di astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula. L'allontanamento a causa di conflitto di interessi non riduce il numero legale per la validità della seduta. Il mancato rispetto dell'obbligo di astensione appena illustrato comporta la decadenza dall'incarico e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
4. Il componente della commissione non può partecipare astenendosi dalla seduta anche durante l'esame di un progetto:
 - che lo riguardi direttamente quale proprietario dell'area;
 - che riguardi aree o fabbricati confinanti con aree o fabbricati di sua proprietà;
 - che riguardi aree sulle quali insista diritto di proprietà o diritto reale di godimento di parenti (sino al quarto grado) o di affini (sino al secondo grado) oppure in quanto sia comunque interessato all'esecuzione delle opere.

Art. 7 - DECADENZA DEI COMMISSARI.

1. I componenti della commissione decadono automaticamente:
 - se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della commissione per l'autorizzazione sismica;



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

- se, successivamente alla loro nomina, non effettuano la dichiarazione di astensione di cui all'art. 9 comma 3 e 4
- 2. Nelle suddette circostanze, il presidente ne dà comunicazione al Sindaco, che provvede alla sostituzione. Nel caso in cui la causa di decadenza concerna il presidente, la segnalazione va effettuata dal vice-presidente.

Art. 8 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO.

1. Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito/autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:
 - a) il committente, o il costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente presso il protocollo generale del Comune di San Cipriano D'Aversa, indirizzandola all'Ufficio Tecnico. Inoltre, alla domanda dovrà allegare:
 - un elaborato di progetto, in duplice copia, dal quale si evince che i lavori riguardano “opere di edilizia privata” che non superano l'altezza di “metri 10,50 dal piano di campagna”;
 - una dichiarazione, firmata congiuntamente dal committente e dal progettista architettonico, dalla quale si evince che l'intervento previsto non riguarda “opere pubbliche o di interesse strategico” e che l'altezza dal piano di campagna non supera i 10,50 metri;
 - originale del versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 9/83;
 - l'asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - per le “SOPRAELEVAZIONI DI EDIFICI.”, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 380/01, dispone che la sopraelevazione degli edifici in muratura è limitata ad un solo piano a partire dalla sua costruzione a condizione che lo stesso non sia mai stato oggetto di precedenti sopraelevazioni, anche di un solo piano. Ai fini della corretta applicazione di tale disposizione, nel caso di sopraelevazioni di edifici in muratura tale circostanza deve risultare da una apposita dichiarazione resa dal Committente e dal Progettista architettonico e da una relazione asseverata del progettista strutturale, fondata su



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

elementi oggettivi rilevanti presso il Comune e/o gli altri Enti competenti e sull'analisi delmanufatto prevista dal paragrafo 8.5 delle NTC 2008;

2. Tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, deve essere presentata in triplice copia dicui una in formato digitale immodificabile;

- a) La presentazione della denuncia viene effettuata tutti i giorni della settimana secondo gli orari di apertura del Protocollo Generale;
- b) Il Responsabile dell'ufficio tecnico provvede ad assegnare le pratiche alle Commissioni Sismiche, secondo un criterio cronologico tenendo in considerazione eventuali incompatibilità per la presenza di tecnici che sono intervenuti in una pratica;
- c) Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Ufficio tecnico comunale, comunicando via e-mail al presidente della commissione sismica l'elenco delle denunce pervenute, avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la Struttura tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio-assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;
- d) Per rendere più spedito il lavoro della Commissione Sismica le pratiche saranno pre-istruite a rotazione dai componenti della C.S. stessa che verificheranno anche la corrispondenza tra formato cartaceo e formato digitale;
- e) La Commissione sismica, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute previste, la Commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento, tenendo conto del numero progressivo di protocollo generale; qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte nella stessa seduta, la Commissione dovrà, comunque, completare le istruttorie entro sette giorni dalla prima seduta (cioè l'esame di un progetto, una volta iniziato, deve concludersi in senso positivo, negativo o con richieste integrative entro sette giorni);
- f) A seguito di esame della documentazione, la Commissione può richiedere le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione comunica al responsabile dell'ufficio tecnico i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente, senza alcun compenso aggiuntivo);



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

- g) La Commissione nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, può richiedere agli interessati quanto segue:
- l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
 - la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
 - i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
- h) Non sono ammessi pareri favorevoli condizionati;
- i) Successivamente al parere espresso dalla Commissione Sismica, le pratiche sono trasmesse al Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
- j) A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile dell'ufficio tecnico emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata, rilasciandola al richiedente. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego.
- k) Il Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune trasmette al settore provinciale del genio civile gli elaborati in formato cartaceo o su supporto informatizzato. In particolare, ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 4-bis della Legge Regionale n. 9/83, è tenuto a trasmettere, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano opere di edilizia privata che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna", nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dell'ufficio tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda "opere pubbliche o di interesse pubblico".

Art. 9 - RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO.

1. Ai sensi della L. R. n. 9/83 e del relativo Regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico e quindi la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, il committente, o il costruttore che esegue in proprio, deve presentare domanda di autorizzazione sismica corredata di asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

**Art. 10 - NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE/DEPOSITO SISMICO
PRIMA DELL'INIZIO LAVORI**

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio, non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata dal Ufficio tecnico comunale l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Reg.to Regionale n. 4/10. Pertanto:
 - il procedimento di autorizzazione/deposito sismico è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire la presentazione della DIA/SCIA;
 - i lavori possono essere iniziati dopo che il Ufficio tecnico comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica.

Art. 11 PROCEDIMENTI IN CORSO - VARIANTI INNOVATIVE

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 14/04/2015, che ha trasferito le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 9/83, dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.
2. I procedimenti si intendono "in corso" qualora sia stato avviato in data antecedente all'entrata in vigore della citata deliberazione il relativo iter abilitativo in campo sismico, e cioè quando:
 - sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato "progetto strutturale" – presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta;
 - sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di unavariante non sostanziale.
3. Le variazioni in corso d'opera, da attuarsi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, che comportino la completa rielaborazione del progetto strutturale (c.d. varianti innovative) richiedendo, di fatto, il riavvio del processo edilizio, sia per gli aspetti urbanistici che per quelli sismici, saranno sottoposte alla disciplina sopravvenuta, tra cui l'art. 4 bis della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii.
4. Alle varianti innovative, inoltre, si applica in ogni caso la normativa tecnica per le costruzioni di cui al
D. M. 14 gennaio 2008.
5. Ai fini dell'applicazione del 2° comma, si definiscono varianti innovative quelle varianti che si configurano come una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria, in quanto modificano in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento sismico globale della costruzione.



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

6. In ogni caso, per entrambe le tipologie, le richieste non potranno essere prese in considerazione fino a quando l'Ufficio Competente, che ha ricevuto il deposito, non consente il subentro delle competenze Tecniche e Amministrative (trasferimento atti tecnici e amministrativi depositati e nomina del subentrante Responsabile del Procedimento).

**Art. 12 - ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE
PROCEDURE D'INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE.**

1. La commissione sismica svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Reg.to Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:
- a) la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
 - b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
 - c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
 - d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
 - e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
 - f) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
 - g) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
 - h) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

**Art. 13 - RIUNIONE, CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELLE SEDUTE.
VERBALIZZAZIONE.**

1. Le sedute della commissione sismica si tengono nella **Casa Comunale di San Cipriano D'Aversa in Via Roma.**
2. La commissione si riunisce in presenza di progetti da valutare a seguito di convocazione del presidente, ovvero su richiesta del Responsabile dell'ufficio tecnico per motivi di necessità o di urgenza.
3. Il Presidente o il Responsabile dell'Ufficio tecnico o l'unità di ruolo da egli individuata, in presenza di progetti da valutare, ha l'incarico di attivare il funzionamento della Commissione stessa, preparando l'ordine del giorno e convocandola almeno un giorno libero prima, anche via e-mail. Comunicazione della convocazione della commissione va inviata, a cura del presidente, al Responsabile dell'ufficio tecnico, al Sindaco ed al Segretario comunale, anche via e-mail.



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

4. Durante la prima seduta, il presidente deve esaminare le condizioni degli eletti e trasmetterne verbale al Responsabile dell'ufficio tecnico, al Sindaco e al Segretario comunale.
5. Delle sedute dalla Commissione Sismica viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del segretario della stessa.
6. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti, tra i quali, necessariamente, il presidente o il vice presidente. Le decisioni sono prese all'unanimità oppure a maggioranza di voti dei presenti, espressi in forma palese.
7. In caso di parità di voto, vale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.
8. In caso di decisione presa a maggioranza, deve essere annotato a verbale il nome del componente dissenziente e le relative motivazioni di dissenso.
9. Il membro della Commissione Sismica che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 3 e 4, deve allontanarsi dalla seduta; l'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di allontanamento, il membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la Commissione Sismica deve pronunziarne la ricusazione, facendola risultare dal verbale. Il Presidente sospende la seduta e ne dà immediata comunicazione al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Qualora la condizione di conflitto di interessi concerna il presidente, la comunicazione deve essere effettuata dal vice presidente.
10. Le deliberazioni assunte con la partecipazione di membri per il quali ricorrano i presupposti per l'allontanamento, debbono essere annullate dal Presidente, o nel caso il conflitto di interessi concerna quest'ultimo, dal vice presidente.
11. Nel verbale della riunione deve riportarsi preliminarmente ogni volta la dichiarazione di tutti i membri sull'inesistenza di cause di allontanamento che li concernano.
12. Le sedute della commissione per l'autorizzazione sismica non sono pubbliche. Se ritenuto opportuno dalla maggioranza dei membri, il presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.
13. Il Responsabile dell'ufficio tecnico non partecipa alle sedute della commissione sismica se non espressamente convocato con invito motivato. In ogni caso non partecipa all'atto della votazione per la espressione del parere. La convocazione del citato responsabile deve riportare la motivazione tecnica su cui si fonda, in relazione al singolo progetto da esaminare. Nel verbale della seduta va riportato, altresì, la presenza o l'assenza del responsabile eventualmente convocato ovvero, se presente, le sue dichiarazioni.
14. In ogni caso il personale comunale ausiliario non partecipa alle sedute della commissione.



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

15. I verbali della commissione devono essere sottoscritti dal presidente e dai membri della commissione presenti. Deve essere altresì sottoscritta nella forma suindicata una copia (cartacea) di tutti gli elaborati progettuali.

Art. 14 - ULTERIORI ATTRIBUZIONI DEI COMPONENTI E DEGLI AUSILIARI.
RISERVA AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO.

1. Il Presidente sottoscrive altresì:

- a) le note per eventuali richieste di integrazioni;
- b) la proposta di provvedimento autorizzativo ovvero di diniego da inoltrare al Responsabile dell'ufficio tecnico.

2. Il segretario della commissione, eletto tra i componenti, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile dell'ufficio tecnico, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a) redazione dei verbali di seduta della commissione;
- b) predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
- c) predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
- d) collaborazione con il Responsabile dell'ufficio tecnico nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi.

3. L'unità interna di personale comunale di ruolo, individuata dal responsabile dell'ufficio tecnico nell'ambito del personale, in forza a detto settore (in mancanza di regolare individuazione detta unità sarà rappresentata dal medesimo responsabile) svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della commissione, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- b) predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
- c) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (articolo 2 legge regionale n. 9/83);
- d) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (articolo 5 legge regionale n.9 del 1983), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa (articolo 9 del Regolamento n. 4/2010);
- e) ricezione degli atti e del certificato di collaudo (articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi (art. 10 del Regolamento n. 4/2010);



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

- f) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- g) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria, quali:
 - comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

4. Resta, comunque, in capo al Responsabile dell'ufficio tecnico, oltre alle responsabilità elencate nei precedenti articoli, la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente Regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica, nonché la responsabilità del procedimento relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione e, in particolare quella relativa a:

- effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n.9 del1983);
- controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;

Art. 15 – MODULISTICA

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Cipriano d'Aversa si avvarrà della modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010 e ss.mm.ii. ovvero secondo i modelli predisposti ed approvati con decreto Dirigenziale preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio Civile n. 399 del 24.09.2020 e ss.mm.ii

In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:

- *Modello "A" - Denuncia dei lavori per l' Autorizzazione sismica, il Deposito sismico e l' Attestazione di deposito del progetto;*
- *Modello "B" - Denuncia dei lavori privi di rilevanza, allegato al presente atto;*
- *Modello "C" - Dichiarazione sostitutiva per l'assolvimento degli obblighi relativi alle marche da bollo, allegato al presente atto;*
- *Modello "D" - Delega, allegato al presente atto;*
- *Modello "E" - Relazione Tecnica Asseverata del Collaudatore per il "controllo preventivo" relativo alle nuove costruzioni, allegato al presente atto;*
- *Modello "E1" - Relazione Tecnica Asseverata del Collaudatore per il "controllo preventivo" relativo alle costruzioni esistenti, allegato al presente atto;*
- *Modello "F" - Trasmissione ed Attestazione, allegato al presente atto;*



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

- *Modello G1 - dimissioni del collaudatore;*
- *Modello G2 - dimissioni del direttore dei lavori;*
- *Modello H - nuova nomina del collaudatore, del direttore dei lavori e del costruttore;*
- *Modello I1- revoca e nuova nomina del collaudatore;*
- *Modello I2 - revoca e nuova nomina del direttore dei lavori;*
- *Modello I3 – revoca e nuova nomina del costruttore;*
- *Modello L – voltura provvedimenti sismici;*
- *Modello modificato ed integrato di MISURA DEL CONTRIBUTO per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 ss.mm.ii., approvato con D.G.R. n° 316 del 28/06/2012 ed allegato al presente atto;*

1. La modulistica sarà reperibile anche sul sito web istituzionale www.comune.sanciprianodaversa.ce.it

**ART. 16 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE. ONERI
PER IL FUNZIONAMENTO.**

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”, è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione). Si precisa che il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.
2. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differentitra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.
3. Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012 e nella misura indicata dalla relativa tabella ad essa allegata, salvo successive modifiche e integrazioni.
4. Il controllo circa il corretto versamento del contributo di cui ai commi 1 e 3, è effettuato dalla commissione sismica, che ne dà attestazione nel parere trasmesso al Responsabile dell'ufficio tecnico. La mancata attestazione circa il corretto versamento, impedisce al suddetto responsabile il rilascio del provvedimento sismico. Il Rilascio di un'autorizzazione sismica,



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

ivi compresa quella per lavori minori, o di un provvedimento di deposito sismico, in mancanza di attestazione di corretto versamento, comporta la segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre che la segnalazione alla Corte dei Conti per danno erariale, salvo ulteriori responsabilità.

5. A decorrere dal 7 Agosto 2014, per effetto del comma 237 della L.R. 16/2014, il comma 6 della L.R. 9/83 è stata modificata, ed è stato disposto che il contributo per il deposito ed istruttoria che precedentemente veniva versato all'ARCADIS venga versato direttamente al Comune sul conto corrente bancario codice IBAN intestato al Comune di San Cipriano D'Aversa.

6. Versamento del contributo per le spese istruttorie – Rimborso spese di commissione.

la Legge Regionale n.16/2014, pubblicata sul B.U.R.C. n.57/2014 al comma 237 stabilisce che a partire dal giorno 08/08/2014 i versamenti dei contributi per l'istruttoria e la conservazione delle pratiche sismiche da parte della Commissione sismica comunale devono essere effettuate sul C/C dedicato del Comune di San Cipriano D'Aversa.

Per l'istruttoria dei procedimenti amministrativi riguardanti la Relazione a Struttura Ultimata (RSU) e per il Collaudo Statico è previsto il versamento di € 50,00 sul C/C dedicato del Comune di San Cipriano D'Aversa;

Per l'istruttoria dei procedimenti amministrativi riguardanti il Certificato di idoneità statica, così come previsto dal regolamento Regionale, è previsto il versamento di € 100,00 sul C/C dedicato del Comune di San Cipriano D'Aversa

Nel caso del Comune di San Cipriano D'Aversa gli estremi per effettuare i versamenti dei contributi sono i seguenti:

C/C n.	25685835
IBAN	IT96D0542474850000041000685
Intestato a:	COMUNE DI San Cipriano D'Aversa
Causale:	CONTRIBUTO SISMICO COD. CATASTALE H798

7. L'importo calcolato per le indennità da corrispondere ai commissari per il funzionamento della Commissione, nei limiti previsti dalle disposizioni legislative, è fissato in percentuale pari al 80% del contributo versato per l'istruttoria e la conservazione dei progetti, in base alla tabella vigente.

8. Il contributo spettante ai singoli componenti della commissione è così suddiviso:

a)	Presidente	1 x	25,00 %
b)	Componente ordinario (Comprovata Esperienza in collaudi)	2 x	15,00 %
c)	Componente ordinario	2 x	10,00 %
d)	Segretario	1 x	5,00 %
		Totale	80,00%



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

comprensivo di spese e rimborsi oltre che di CNPAIA e di IVA.

9. L'incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quanto altro non specificatamente compensato in forza del presente atto.
10. La restante parte pari al 20% sarà destinato alle spese correnti di funzionamento della commissione e per le spese di conservazione degli atti e degli elaborati progettuali. La commissione e gli uffici comunali sono comunque tenuti a privilegiare, ove possibile, le forme digitali di comunicazione e conservazione degli atti (e.mail – pec – conservazione degli atti in formato elettronico).
11. Il compenso ai componenti della commissione viene erogato a richiesta e presentazione di fattura previa determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico.

ART. 17 – ATTIVITA' DI VIGILANZA

Controllo sulla progettazione

1. *Il competente Ufficio svolge attività di controllo, con metodo a campione, sui progetti per i quali ha rilasciato l'attestazione di "Deposito sismico" e l'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori.*
2. *Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso l'Ufficio competente, nella misura del sei per cento delle attestazioni di "Deposito sismico" e delle attestazioni di presentazione del progetto equivalente al provvedimento di "Autorizzazione sismica con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori ovvero per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità", emesse nel mese precedente, ovvero nella maggiore o minore percentuale da determinarsi con provvedimento del Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile. Le estrazioni sono aperte al pubblico e sono effettuate entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese con un sistema automatizzato, ove disponibile, ovvero manualmente. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.*
3. *L'Ufficio competente, entro dieci giorni lavorativi dal sorteggio, invia al titolare dell'attestazione di "Deposito sismico" o dell'"Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori", al collaudatore in corso d'opera e al Comune, comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo sulla progettazione;*
4. *l'attività di controllo sulla progettazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, è finalizzata a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione all'enorme tecniche vigenti, riscontrando, anche a mezzo di liste di controllo:*
 - a. *l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;*
 - b. *che gli elaborati progettuali sono effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali sono perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.*
5. *Il termine per la conclusione del procedimento di controllo sulla progettazione è di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di avvenuta estrazione;*



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

6. *Il Dirigente competente, ove necessario, entro il termine di 60 giorni dalla data di estrazione, richiede le opportune integrazioni al titolare dell'attestazione di "Deposito sismico" o dell'"Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori" da produrre entro quindici giorni, nelle more, il procedimento resta interrotto. Tale richiesta è inoltrata anche al collaudatore in corso d'opera e al Comune, per i rispettivi provvedimenti di competenza;*

7. *Entro il termine indicato, il committente o costruttore che esegue improprio, trasmette le integrazioni di cui al comma 6 e provvede, se necessario, ad effettuare la denuncia dei lavori in variante o la denuncia dei necessari interventi sulle opere strutturali già eseguite. Il collaudatore in corso d'opera allega alle integrazioni la propria relazione sullo stato dei lavori dalla quale si evince la necessità di effettuare denuncia di lavori invariante ovvero di adeguamento alle norme sismiche. Il collaudatore sottoscrive, ponendo altresì il proprio timbro, le integrazioni trasmesse, attestando l'avvenuto controllo di competenza ai sensi della legge regionale n. 9/1983. Il Dirigente del competente Ufficio, nel termine di quindici giorni, esamina le integrazioni e l'allegata relazione, conferma il rilascio dell'attestazione e lo comunica al committente o costruttore che esegue in proprio, al collaudatore in corso d'opera e al comune interessato, ai fini delle attività di controllo sulla realizzazione.*

8. *in caso di esito negativo, il relativo provvedimento è comunicato, ai soggetti di cui al comma 7, entro cinque giorni lavorativi dall'adozione. Esso comporta l'annullamento dell'attestazione di "Deposito sismico" o dell'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori, precedentemente rilasciate e, conseguentemente:*

a. *nel caso in cui i lavori non siano iniziati, si rappresenta la necessità di produrre una nuova denuncia dei lavori;*

b. *nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e si effettuano le ulteriori comunicazioni d'obbligo agli ordini e colleghi professionali;*

c. *nel caso di lavori già collaudati, si procede, oltre a quanto prescritto alla lettera b), a comunicare l'inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell'agibilità e dell'utilizzabilità dell'opera.*

9. *Relativamente ai controlli sulla progettazione, le denunce di lavori in variante, soggette ad attestazione di "Deposito sismico" o ad Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori", sono sottoposte agli stessi procedimenti di controllo di cui al presente articolo, fatta eccezione per le varianti non sostanziali di cui all'articolo 3bis.*

Controllo sulla realizzazione

10. *Il Comune e l'Ufficio del Genio civile competenti per territorio svolgono, ai sensi della legge regionale n. 9/1983, attività di controllo sulla realizzazione, finalizzate ad accertare che i lavori procedono in conformità alle norme vigenti per le costruzioni in zona sismica.*

11. *Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i controlli sulla realizzazione sono effettuati esclusivamente da tecnici dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio, nel caso di lavori relativi a:*

a. *edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;*



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

b. *edifici e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. Fuori dalle ipotesi di cui alle lettere a) e b), i controlli sulla realizzazione sono effettuati da tecnici del Comune competente per territorio.*

12. *I tecnici incaricati delle attività di controllo sulla realizzazione dei lavori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983, sono tenuti ad effettuare sopralluoghi in cantiere per:*

a. *accertare che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di "autorizzazione sismica", ovvero copia del progetto munito di attestazione di avvenuto "Deposito sismico" o dell' Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori oppure la "Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" con tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;*

b. *accertare che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983;c) verificare la sostanziale rispondenza tra il progetto allegato alla "autorizzazione sismica" ovvero al "deposito sismico" o di presentazione del progetto per gli interventi poco rilevanti per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori oppure la "Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ed i lavori realizzati.*

13. *A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale dal quale deve risultare la presenza ovvero l'assenza di variazioni esecutive. Al fine di uniformare le procedure di controllo su tutto il territorio regionale, è adottata modulistica predisposta dal dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile, da pubblicare sul bollettino ufficiale della regione Campania.*

14. *In presenza di variazioni esecutive, il Dirigente dell'Ufficio del Genio civile, nei casi dei lavori di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, o del Comune delegato ai sensi dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9/1983, nei casi dei lavori di cui al comma 2, lettera c) richiede al collaudatore, se questi non ha già provveduto in tal senso, di relazionare per iscritto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Entro quindici giorni dalla ricezione di tale relazione, e tenuto conto di quanto in essa rappresentato, il dirigente procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; in ogni caso procede, ai sensi dei menzionati articoli, decorso inutilmente il termine assegnato al collaudatore per la presentazione della relazione.*

Attività di Controllo sulla realizzazione effettuata dagli Uffici del Genio civile.

15. *Nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) il controllo sulla realizzazione è effettuato, con metodo a campione, sul trenta per cento dei provvedimenti di "autorizzazione sismica" emessi nel mese precedente ovvero nella maggiore percentuale da determinarsi con provvedimento del Dirigente preposto al coordinamento degli Ufficio del Genio civile. Il numero di progetti sorteggiati s'intende sempre approssimato in eccesso con un minimo di uno.*

16. *Il sorteggio del campione da sottoporre a controllo avviene con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2.*

17. *L'Ufficio del Genio civile, entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, invia comunicazione al titolare del provvedimento di "autorizzazione sismica", al direttore dei lavori, al collaudatore in corso d'opera e al comune competente per territorio, relativamente all'esito dell'estrazione. Le modalità di comunicazione sono definite con atto del dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile.*



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

18. *Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all'Ufficio del Genio civile competente per territorio. I sopralluoghi in cantiere sono svolti, ove necessario, congiuntamente o con l'assistenza dei vigili urbani ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.*

Attività di controllo sulla realizzazione effettuata dai Comuni.

19. *Nell'ambito delle proprie attività di vigilanza urbanistico-edilizia i Comuni effettuano il controllo sulla realizzazione, nei casi fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), mediante propri tecnici.*

20. *Il verbale di sopralluogo da redigersi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, è depositato agli atti del Comune e, in caso di variazioni esecutive, copia dello stesso è trasmessa immediatamente all'Ufficio del Genio civile competente per territorio, per gli adempimenti di competenza.*

21. *Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune invia all'Ufficio del Genio civile competente per territorio un resoconto delle attività di controllo sulla realizzazione svolte nel corso del precedente anno.*

Art. 18 - NORME DI RINVIO.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento viene disciplinato dalle leggi nazionali e regionali, nonché dagli altri eventuali Regolamenti comunali di settore vigenti.



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge Regionale n°9 del 07/01/1983:** “Norme per l’esercizio delle funzioni Regionali in materia di difesa del Territorio dal Rischio Sismico” e ss.mm.ii.;
- **Regolamento Regionale n°4 del 11/02/2010:** “Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in Campania” e ss.mm.ii.;
- **Decreto Dirigenziale n°65 del 03/08/2010:** “lavori minori di cui all’art.12 comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2010. Definizioni delle tipologie, della modulistica e delle attività istruttorie, di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Sismica (Art.4 commi 1 e 2 L.R. n° 9 /1983) e dell’effettuazione dei controlli sulla progettazione (Art. 4 comma 3 L.R. n°9/1983);
- **D.G.R. n°161 del 04/04/2012:** “Prime disposizioni per l’Attuazione dell’Art. 33 L.R. n°1/2012- Art 4 bis L.R. n°9/1983- Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di Difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, all’unione dei Comuni o ai Comuni in forma associata.
- **D.G.R. n°317 del 28/06/2012:** “Attuazione dell’art .33 della L.R. n° 1/2012- art. 4 bis della L.R.n° 9/1983- e della D.G.R. n°161 del 04/04/2012. Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di Difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, all’unione;
- **Legge Regionale n. 28 del 08/08/2018,** il cui art.1, comma 50, ha introdotto una modifica all’art. 4-bis della L.R. 9/83 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico)